

(N. 2010)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1967

Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai Compartimenti di traffico aereo

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, nel dettare norme per l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale della aviazione civile, ha anche determinato, con l'articolo 3, le attribuzioni spettanti istituzionalmente ai Compartimenti di traffico aereo.

Si tratta di un complesso di poteri e di funzioni che traggono fondamento oltre che dal citato decreto del Presidente della Repubblica, dal Codice della navigazione, e attraverso i quali si attua quel criterio di ampio decentramento di servizi che costituisce uno dei presupposti essenziali della legge 30 gennaio 1963, n. 141, istitutiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile

in seno al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Le inevitabili difficoltà di funzionamento dell'organizzazione periferica per quanto riguarda in particolar modo i Compartimenti di traffico aereo, agevolmente prevedibili del resto nella delicata e complessa fase iniziale di attuazione dei provvedimenti connessi allo svolgimento dei compiti d'istituto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile nella sua nuova ed autonoma struttura, hanno reso necessaria ed opportuna la norma contenuta nell'articolo 7 del decreto presidenziale in argomento.

Detta norma stabilisce che « le attribuzioni conferite con gli articoli precedenti ai Compartimenti di traffico aereo saranno

esercitate dall'organo centrale sino alla data di inizio di funzionamento dei Compartimenti stessi, da fissarsi con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e comunque per non oltre due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Pertanto, con la data del 31 dicembre 1966 verranno a scadere i termini indicati dal citato articolo 7 per l'esercizio, da parte dell'organo centrale, delle attribuzioni spettanti ai Compartimenti di traffico aereo.

Si ha tuttavia motivo di ritenere che entro la data suddetta non sarà possibile assicurare il pieno funzionamento dei servizi di competenza dei Compartimenti, nonostante che in proposito non siano state trascurate le iniziative intese a dare concreta applicazione al dettato della legge n. 141 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 438.

Le cause che hanno determinato tale situazione sono da ricercarsi oltre che nelle cennate difficoltà obiettive che tuttora sussistono, considerato che è ancora in corso la fase di assestamento dell'Amministrazione dell'aviazione civile nella sua nuova organizzazione, anche e soprattutto nella evidente carenza numerica del personale destinato ai servizi dell'aviazione civile.

È noto infatti che l'organico del personale dei vari ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile è stato, con l'articolo 10

della legge n. 141, fissato in 350 unità complessive, del tutto insufficienti ad assicurare un adeguato svolgimento delle difficili e complesse attribuzioni proprie di detta importante branca dell'Amministrazione. A ciò si aggiunge che i quadri organici non sono ancora completamente ricoperti, e che per raggiungere tale completamento è necessario attendere la conclusione dei concorsi in atto per l'accesso alle carriere di nuovi elementi da impiegare nei vari settori.

Le circostanze sopra brevemente prospettate hanno imposto la necessità di prevedere la proroga dell'esercizio, da parte dell'organo centrale, dei compiti spettanti ai Compartimenti di traffico aereo in conformità alle disposizioni di cui al ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 438.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale i termini di cui sopra vengono prorogati per non oltre un esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Rimane comunque sempre salva la possibilità che la data di inizio di funzionamento dei Compartimenti di traffico aereo possa essere anticipata rispetto a quella di scadenza della proroga, e in tal caso sarà provveduto alla emanazione del provvedimento formale con le modalità espressamente indicate dall'articolo 7 del decreto presidenziale n. 438.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I termini di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite, ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto, ai Compartimenti di traffico aereo, sono prorogati per non oltre un anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.